

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NAM-JAI APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del DL n. 117/2017, del Codice civile e della normativa vigente in materia l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"NAM-JAI APS"** (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione").

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RuntS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bivona (AG) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione alle autorità competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo ed oggetto sociale)

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del DL 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/1991, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del DLgs. n. 199/2021;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del DLgs. n. 42/2004 e successive modificazioni;

- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione intende operare per la promozione dei valori della pace, della non violenza, della cultura della legalità, per la promozione e la tutela dei diritti umani, lo sviluppo del territorio e delle sue comunità.

L'Associazione persegue le sue finalità attraverso interventi di solidarietà, animazione e assistenza a favore di soggetti fragili, in condizione di disagio e a rischio emarginazione; interventi di educazione e promozione culturale, lotta all'evasione scolastica, contrasto della povertà educativa; interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, archeologici, artistici; realizzazione di attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive) finalizzate a processi di inclusione; realizzazione di iniziative didattico-educative per la salvaguardia del patrimonio ambientale, riqualificazione urbana, e dello sviluppo sostenibile; realizzazione di attività sportive e di pratiche finalizzate a processi di inclusione e della promozione del protagonismo giovanile; realizzazione di attività di agricoltura sociale (attività di riabilitazione sociale, attività sociali e di servizio alla comunità con l'uso di risorse dell'agricoltura, attività terapeutiche con l'ausilio di animali e coltivazione delle piante); attività di sensibilizzazione alla cultura del volontariato e della cittadinanza agita attraverso il servizio civile universale; azioni di orientamento e connessioni con il mondo della scuola, dell'università, del volontariato, della formazione professionale e del lavoro; realizzazione di attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della conoscenza della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, a medio o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
- istituire premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività.

L'Associazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato necessari, funzionali o utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, come pure costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini statutari e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di Ente del Terzo Settore.

ART. 3

(Attività diverse, secondarie e strumentali)

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 117/2017, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle d'interesse generale nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto semplificato.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 4

(Soci - Ammissione)

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge, se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro e integrare il numero minimo entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le



attività d'interesse generale, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione, fatte salve eventuali eccezioni o deroghe disposte dal presente statuto o dalla legge.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non è ammessa alcuna categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il socio che non rispetta le prescrizioni contenute nelle delibere del Consiglio di amministrazione che lo riguardano, ivi compreso l'obbligo di versamento delle quote associative eventualmente deliberate, può essere escluso con delibera del Consiglio di amministrazione.

L'importo delle quote associative periodiche o della quota di ammissione una tantum viene fissato con delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 5

(Soci - Diritti e doveri)

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che si ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 117/2017;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Soci Volontari e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario che non siano previsti da specifiche norme di legge.

ART. 7

(Soci - Perdita della qualifica)

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza o morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che versi in stato di incompatibilità, può essere escluso dal Consiglio di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al socio ed egli può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di amministrazione;
- Organo di controllo.

ART. 9

(Assemblea dei soci)

L'assemblea è l'organo sovrano, è composta dai soci dell'Associazione iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i soci, i componenti del Consiglio di amministrazione ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'organo di controllo.

La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, Pec, raccomandata anche a mano, fax o mail inviata al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la eventuale devoluzione del patrimonio che residua a fini di pubblica utilità, è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina gli eventuali compensi;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

Le assemblee ordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci, presenti in proprio o per delega.

Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Delle riunioni delle assemblee dei soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, ovvero dal Notaio nel caso in cui ci si sia avvalsi di quest'ultimo, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

ART. 12

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria con criteri di economicità ed efficienza.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere rinominati e rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico.



Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, lo stesso organo continuerà ad operare fino alla naturale scadenza del mandato se i componenti superstiti ne costituiscono la maggioranza, in caso contrario il Consiglio di amministrazione decadrà nella sua interezza e l'assemblea dovrà senza indugio provvedere alla sua ricomposizione.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi dell'Associazione, stabilisce le linee generali dell'attività e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento dell'Associazione;
- delibera in ordine all'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- cura tutti gli adempimenti connessi con l'iscrizione al RUNTS;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo e quello di esercizio nonché, ove necessario, il bilancio sociale.

Il Consiglio di amministrazione delibera, inoltre su tutti gli aspetti che la legge o lo statuto non assegna esplicitamente all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, d'iniziativa del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, a mezzo lettera raccomandata o Pec che dovrà pervenire ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i suoi componenti ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'organo di controllo.

Le riunioni sono valide sia se svolte in presenza fisica dei partecipanti che se esplicitamente convocate per svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,

Le riunioni sono considerate regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal segretario, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

Ai Consiglieri spetta in ogni caso, oltre all'eventuale compenso loro assegnato dall'assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico se debitamente documentate.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato al proprio interno dal Consiglio ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando se del caso avvocati, egli, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del DL n. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 DL 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal DL 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti ed in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo deve essere convocato a tutte le riunioni dell'assemblea dei soci nonché a quelle del Consiglio di amministrazione con gli stessi termini di preavviso previsti per i soci e per i Consiglieri.

Art. 14

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee dei soci, ove sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e quello dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del DL. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire ai soci, agli amministratori, ai lavoratori, ai collaboratori ed ai componenti l'organo di controllo, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la propria vita che all'atto della sua estinzione o scioglimento ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DL. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 18

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del DL. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini previsti dal DL. 117/2017.

ART. 19

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del DL. 117/2017 e secondo le linee guida approvate con DM 04/07/2019.

ART. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del DL. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, le stesse sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del DL. 117/2017 ed i rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 22

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del DL. 117/2017.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1 del DL. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ets che operano nel medesimo ambito di attività.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, al DL. 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Maximiliano Sizzu *Leo Euro*